

# NOTA INFORMATIVA

---

Anno: 2013

---

Numero: 0021

---

Data: 18/10/2013

---

## Accisa sul combustibile per il settore florovivaistico

**Reintroduzione dell'accisa  
agevolata dal 1 Agosto 2013.  
Problematiche inerenti i  
rimborsi agli operatori  
dell'accisa non riscossa.**

---

La presente nota ritorna sull'Art. 6 della cosiddetta "Legge del Fare" (98/2013), già in precedenza trattato con le Note Informativa n° 14 del 25/07/2013, n° 16 del 5/08/2013 e n° 18 del 27/08/2013, che dispone, a decorrere dal 1 agosto u.s. e fino al 31 dicembre 2015, per l'accisa sul **gasolio** per il **riscaldamento delle coltivazioni sotto serra**, cui in precedenza si applicava la stessa accisa prevista per tutti i prodotti petroliferi destinati agli usi agricoli pari al **22%** dell'accisa ordinaria, la **riduzione a 25 euro per mille litri**.

L'agevolazione è applicabile a patto che i richiedenti siano serricoltori per i quali l'attività imprenditoriale agricola costituisce l'**esclusivo** o comunque il **prevalente fattore produttivo**, cioè coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale e "(...) *gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali*".

A tutt'oggi non è stato ancora emanato dal Ministero delle Politiche Agricole, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto che disciplina l'applicazione della norma di cui all'Art. 6 come disposto dal comma 4 dello stesso; tant'è che in occasione delle **richieste di rimborso** inoltrate da alcuni operatori all'Agenzia delle Dogane competente per territorio, sono state segnalate una serie problematiche che si ritiene opportuno portare a conoscenza di tutti gli utenti.

In un caso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Dogane ha espressamente comunicato che "*attesa, ad oggi, l'assenza di specifiche disposizioni finalizzate a regolare l'applicazione del contenuto dell'Art. 6 del D.L. 69/2013 convertito con legge 98/2013, questo Ufficio, allo stato attuale, non provvederà ad evadere eventuali richieste di rimborso*".

Si rileva comunque una certa cautela da parte degli Uffici Territoriali dell'Agenzia delle Dogane che in generale suggeriscono di **attendere** l'emanazione del predetto decreto prima di procedere alla vendita di prodotto con l'accisa decurtata.

Nel seguito sono illustrati i passi operativi da compiere qualora un'Azienda utente avesse già avviato la vendita ad accisa ridotta e volesse ritornare all'accisa ordinaria del gasolio agricolo in attesa del provvedimento ministeriale:

- **mantenere** l'utilizzo di un **codice differenziato** (es.: GAARLT) sulla cui anagrafica occorre però rettificare alcune informazioni.
- **Eliminare** dalla descrizione aggiuntiva il riferimento all'aliquota ridotta dell'accisa (maschera smgana).
- **Modificare** l'importo contenuto nel campo **Accisa su U.M. di Vendita** nella sezione Predisposizioni dell'anagrafica articolo **riportandolo** al valore del gasolio agricolo (maschera smgvarie).
- **Modificare i listini associati** al prodotto riportando il prezzo al valore contenente l'accisa del gasolio agricolo (maschera slistini).

L'utente può anche, per maggior trasparenza, introdurre un **testo manuale** da inserire in fattura in forma analoga a quello illustrato nella figura successiva.

```
(tdm100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          18 Oct 2013 - 17:59
(I)NQUIRE          Testo Documenti ad Input Manuale
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.3.2/geaoil/FG/30424>--+
Azienda 1          Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0
-----
Documento: [O]rdine, [B]olla/Fattura. . . . . B
Soggetto: [C]liente, [F]ornitore, [N]on_Significativo C
TESTO: Etichetta  NORIDSERRE  Descrizione NON APPLIC.RIDUZ.SERRE
-----Parametri di Abilitazione-----
Periodo Validita` da **/**/**** a **/**/****
-----
No.  TESTO
1   IN ATTESA DELL'EMANAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DI APPLICAZIONE
2   DELLA RIDUZIONE DELL'ACCISA A 25 EURO OGNI 1000 LITRI COME DISPOSTO
3   DALL'ART. 6 DELLA LEGGE 98/2013, ALLA PRESENTE FORNITURA E' STATA
4   APPLICATA L'ACCISA PARI AL 22% DI QUELLA ORDINARIA.
-----ADEL-Sr1-----
```

Non pare al momento necessario intervenire sui **Parametri Movimentazione Accise** in quanto la causale (73) risulta essere comunque corretta indipendentemente dall'applicazione dell'accisa ridotta, mentre il codice di **Posizione Fiscale** potrà essere eventualmente modificato prima dell'invio del flusso relativo al mese di sospensione delle forniture con accisa ridotta.

=====  
Fine documento  
=====